
Da: INPGI
Inviato: giovedì 29 settembre 2022 18:06
A: agcom@cert.agcom.it
Oggetto: Presidente ass. GiULiA giornaliste - -Consultazione pubblica di cui alla delibera n. 292/22/CONS

GiULiA giornaliste da oltre un decennio è impegnata nel contrasto alle discriminazioni di genere che passa anche attraverso il linguaggio dei media. Una discriminazione che si manifesta in molti modi: utilizzo di stereotipi sessisti, una narrazione della violenza di genere che tende a minimizzare e a colpevolizzare la vittima e i suoi comportamenti e troppo spesso a deresponsabilizzare gli autori della violenza. O ancora che sulla violenza tende a fare spettacolo, audience, click ai danni delle vittime, alimentando quella spirale dell'odio di genere poi moltiplicata dalle reti sociali digitali. Per questo, dal nostro osservatorio "sul campo", riteniamo fondamentale il punto fermo che l'Agcom ha fissato nel **regolamento** proposto, soprattutto laddove intende sanzionare le condotte dei media che contribuiscono alla perpetrazione di discriminazioni, stereotipi, fino all'istigazione all'odio e ai crimini d'odio. In particolare a noi sembra cruciale all'**articolo 1 comma i)** aver inserito nella definizione di *hate speech* anche le espressioni volte a «*giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza*», che è purtroppo quello che vediamo ancora molto spesso, per esempio nel racconto delle violenze sessuali negli organi di informazione, quando si indagano le condotte della vittima per giustificare lo stupro o, nei casi di femminicidio, quando le ricostruzioni sono incentrate ne trovare "scusanti" per l'assassino. Un punto che è ripreso anche all'**articolo 4 comma 2 a)** del regolamento proposto dove si parla programmi di informazione e di intrattenimento che «*non devono contenere espressioni verbali o para-verbali, immagini o elementi grafici suscettibili, in maniera diretta o indiretta, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l'odio o la discriminazione e offendere la dignità umana nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in un'ottica di bilanciamento di valori di pari rango, quali la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela dei diritti della persona*». Due punti per noi importantissimi che per altro corrispondono allo spirito del **Manifesto di Venezia** sottoscritto nel 2017 da GiULiA e dalla Cpo Fnsi e non a caso ripreso sostanzialmente nell'**art.5 bis** del **testo unico dei doveri** del giornalista. A nostro avviso un punto di forza del regolamento Agcom è proprio aver compreso nelle fattispecie del discorso d'odio sanzionabili tutte quelle espressioni che contribuendo a replicare stereotipi discriminatori o denigratori e di fatto costituiscono un tassello del discorso d'odio. Come ben chiarito nel regolamento, fatti salvi il diritto di cronaca e la libertà di espressione, questi non possono essere esercitati in violazione della dignità della persona.

La presidente dell'associazione GiULiA giornaliste
Silvia Garambois

--
